



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 203

Del 24/10/2014

Originale

Registro Generale N. 499
Del 24/10/2014

Oggetto: **Vertenza Arch. Zedda Giovanni – Comune di Tadasuni. Versamento tramite F23 all’Agenzia dell’Entrate per registrazione sentenza civile n. 87/2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 09.04.2014, esecutiva, avente per oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2014-2016;
- VISTO il decreto del Commissario Straordinario n° 4 del 31/05/2013 di conferimento alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva con validità fino alla scadenza del mandato del commissario e prorogato di diritto fino a nuovo nomina o revoca motivata dello stesso;
- PREMESSO che:
 - l’Arch. Giovanni Zedda, residente in Cagliari, rappresentato dagli Avv. Ugo Sanjust e Pilar Sanjust, ha citato in giudizio il comune di Tadasuni al fine di ottenere l’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento conseguito dal Comune di Tadasuni per l’attività prestata nella redazione del progetto esecutivo per il completamento del Centro turistico comunale sul Lago Omodeo e condannare il Comune di Tadasuni al pagamento di un indennizzo pari a €. 500.000,00 o quell’altra somma che risulterà di giustizia, con gli interessi e rivalutazione monetaria a partire dal 30.11.1989, fino al saldo;
 - con Del G.C. n. 28 del 13.04.2012, l’Amministrazione, ritenendo infondata la richiesta, stabiliva di costituirsi in giudizio, nella persona del Sindaco pro-tempore, in nome, per conto e nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione Comunale, innanzi al Tribunale Civile di Oristano, sezione distaccata di Macomer avverso la richiesta presentata dall’arch. Giovanni Zedda;
 - con il citato atto si nominava lo studio legale dell’Avv. Mauro Barberio del Foro di Oristano e l’Avv Stefano Porcu del foro di Cagliari -Studio Associato, come legali di fiducia per la tutela degli interessi dell’Amministrazione Comunale in tutti i procedimenti conseguenti al ricorso di cui sopra, con ampia facoltà di delega e di chiamare in causa eventuali terzi e ove occorra di transigere la presente causa;
 - il Tribunale di Oristano, Sezione staccata di Macomer, nell’udienza del 03.07.2013 sentenza n. 87/13, ha rigettato la domanda dell’Arch. Zedda condannandolo alla rifusione delle spese del giudizio;
 - con nota prot. 399 del 24.02.2014, lo Studio Legale Porcu/Barberio, trasmetteva l’atto

- d'appello con il quale il professionista chiedeva di dichiarare la nullità della sentenza e condannare il comune di Tadasuni ad indennizzarlo per l'indebito arricchimento;
- con deliberazione del Commissario Straordinario n°54 del 23/05/2014 viene conferito l'incarico allo Studio Legale Avv. Barberio – Porcu per la tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale in tutti i procedimenti conseguenti al ricorso di cui sopra, con ampia facoltà di delega e di chiamare in causa eventuali terzi;
 - che con determinazione del R.S.T. n° 121/2014 viene impegnata la spesa presunta per il predetto incarico a favore dello Studio Legale Avv. Barberio – Porcu;
 - VISTO l'avviso di liquidazione dell'imposta pervenuto da parte dell'Agenzia delle Entrate per la registrazione della sentenza civile n° 87/2013 del 03/07/2013 emessa dal tribunale di Oristano, prot. comunale n°2534 del 21/10/2014;
 - RITENUTO di dover procedere al relativo impegno di spesa e alla liquidazione;
 - VISTO il D. Lgs.vo n° 163 del 12 aprile 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e ss. mm. ii.;
 - VISTA la L.R. n°5 del 07/08/2007 "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto";
 - VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n°32 in data 14/08/1997, esecutiva;
 - VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 29.10.2001, ed in particolare l'art. 58, riguardante le competenze dei Responsabili dei Servizi;
 - VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DETERMINA

- DI IMPEGNARE E LIQUIDARE l'avviso di liquidazione dell'imposta pervenuto da parte dell'Agenzia delle Entrate per la registrazione della sentenza civile n° 87/2013 del 03/07/2013 emessa dal tribunale di Oristano, prot. comunale n° 2534 del 21/10/2014, mediante l'allegato modulo F23;
- DI IMPUTARE la spesa complessiva pari a €. 185,50 sull'intervento n° 1.01.08.03/10 del Bilancio 2014;

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesca Meloni

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni

VISTO di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4, Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267, si esprime parere: **favorevole** .

Lì, 24/10/2014

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	24/10/2014
AL	08/11/2014

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni